

UNIONE dei COMUNI della MEDIA VALLE CAMONICA "Civiltà delle Pietre"
c/o Municipio di Capo di Ponte - Via Stazione, 15 – 25044 – Capo di Ponte (BS)
Ufficio Polizia Locale

Cod. Fisc. 90020920170 - P. IVA 03253150985

Tel.(0364) 426037 Fax. 426727

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 28 del 26/09/2017

INDICE

<u>CAPO I PRINCIPI GENERALI</u>	pag. 3
Articolo 1 Finalità e definizioni	pag. 4
Articolo 2 Ambito di applicazione	pag. 4
Articolo 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	pag. 4
<u>CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO</u>	
Articolo 4 Notificazione	pag. 5
Articolo 5 Responsabile	pag. 5
<u>CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	
Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	pag. 5
Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 5
Articolo 7 Obblighi degli operatori	pag. 7
Articolo 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia	pag. 7
Articolo 9 Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 7
Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI	
Articolo 10 Diritti dell'interessato	pag. 8
Articolo 11 Sistemi integrati di videosorveglianza	pag. 9
Articolo 12 Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali	pag. 10
Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI	
Articolo 13 Sicurezza dei dati	pag. 11
Articolo 14 Istituti scolastici	pag. 12
Articolo 15 Il deposito dei rifiuti	pag. 13
Articolo 16 Cessazione del trattamento dei dati	pag. 13
Articolo 17 Limiti alla utilizzabilità di dati personali	pag. 13
Articolo 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 13
Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI	
Articolo 19 Comunicazione	pag. 13
<u>CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE</u>	
Articolo 20 Tutela	pag. 14
Articolo 21 Disposizione generale	pag. 14
<u>CAPO V MODIFICHE</u>	
Articolo 22 Modifiche regolamentari	pag. 14

ALLEGATI:

- Ubicazione telecamere dell'Unione Media Vallecamonica
- Modello 1: Visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza. Disposizione di servizio.
- Modello 2: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta.
- Modello 3: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali, visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere.
- Modello 4: Modulo per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche.
- Informativa sistema di videosorveglianza del territorio dell'Unione.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità e definizioni

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dall'Unione Media Vallecamonica (di seguito denominata UNIONE) – Ufficio di Polizia Locale, e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, nonché a quella della Compagnia Carabinieri di Breno e alla Stazione Carabinieri di Capo di Ponte, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2) Presso gli Uffici della Polizia Locale, della Compagnia Carabinieri di Breno e della Stazione Carabinieri di Capo di Ponte sono posizionati monitors per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

3) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche intervenute e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

4) A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b del Codice e dell'art. 2, comma 2 del suddetto provvedimento a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", l'Unione, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

- f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio dell’Unione e collegato alla sala di controllo della Polizia Locale, alla sala operativa della Compagnia Carabinieri di Breno e alla Stazione Carabinieri di Capo di Ponte.

L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Articolo 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza

1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.

2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi a quelle demandate all’Unione in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3 e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti, ed in particolare:

- a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- b) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- d) rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) vigilare sul pubblico traffico;
- f) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- g) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- h) la protezione della proprietà;

- i) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- l) l'acquisizione di prove.
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 Notificazione

L'Unione, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche intervenute.

Articolo 5 Responsabile

- 1) Il Responsabile del Servizio di Videosorveglianza / Centrale Operativa della Polizia Locale, o altra persona nominata dal Sindaco (o Presidente), domiciliati in ragione delle funzioni svolte sul territorio presso il Comando della Polizia Locale, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Presidente.
- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5) Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
- 6) Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato che segue. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere (di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento) possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico digitale, dispositivo infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo dell'Ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

4) Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 7 Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 del precedente articolo.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 9 Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) L'Unione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99

del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dal Comando di Polizia Locale Unione Media di Vallecamonica per fini riguardanti la Sicurezza Urbana - Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010".

2) L'Unione nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet dell'Unione.

3) Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10 Diritti dell'interessato

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni

necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta dell'Unione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

7) Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

Articolo 11 Sistemi integrati di videosorveglianza

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le

medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:

1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

Articolo 12 Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali

Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

E' stato individuato al punto 4.6 del citato provvedimento del Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale.

In particolare:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali,

evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 13 Sicurezza dei dati

1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, c. 4. alla sala controllo dell'Ufficio della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Presidente o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2) La sala di controllo è ubicata in Capo di Ponte (BS) Via Stazione n. 15, presso l'Ufficio di Polizia Locale Unione Media Vallecamonica e non è accessibile al pubblico.

3) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

4) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

(Vedasi modelli numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5, opportunamente predisposti)

Articolo 14 Istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Articolo 15 Il deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Articolo 16 Cessazione del trattamento dei dati

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 17 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

Articolo 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 19 Comunicazione

1) La comunicazione dei dati personali da parte dell'Unione a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 20 Tutela

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute.

2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Articolo 21 Disposizione generale

Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso l'Ufficio della Polizia Locale dell'Unione a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

CAPO V

MODIFICHE

Articolo 22 Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte dell'Assemblea dell'Unione.



UNIONE dei COMUNI della MEDIA VALLE CAMONICA "Civiltà delle Pietre"
c/o Municipio di Capo di Ponte - Via Stazione, 15 – 25044 – Capo di Ponte (BS)

Cod. Fisc. 90020920170 - P. IVA 03253150985

Tel.(0364) 426037 Fax. 426727

IL PRESIDENTE

VISTE:

- ✓ l'informativa in data 07 maggio 2011;
- ✓ l'informativa in data 05 luglio 2012;
- ✓ l'informativa in data 22 luglio 2015;

VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

VISTO il "Provvedimento in materia di Videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);

RICHIAMATO in particolare il punto 3.1 del "Provvedimento in materia di Videosorveglianza" dell'08 aprile 2010 che prevede: "*Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata*"; a tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13 comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004;

DATO ATTO che l'informativa "minima" viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;

VISTE le indicazioni di cui al punto 3.1.1 del "provvedimento in materia di Videosorveglianza" in materia di adempimenti in merito all'informativa;

RAVVISATA la necessità di aggiornare l'elenco delle telecamere installate sul territorio dei Comuni di Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine e Braone, facenti parte dell'Unione Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre";

RENDE NOTO

che l'Unione Media Valle Camonica ha implementato il sistema di videosorveglianza nei Comuni di Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine e Braone, facenti parte dell'Unione, ai fini della sicurezza pubblica per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e il miglioramento della viabilità urbana, mediante l'installazione di telecamere collocate nelle località riepilogativamente indicate di seguito:

CAPO DI PONTE:

TIPO	N	TELECAMERA	POSIZIONE
Lettura targa	1	PARCO TEMATICO	Via Santo Stefano (prossimità parcheggio Parco Tematico)
Lettura targa	2	ROTONDA GRAFFITI	Via Nazionale (Portale ingresso)

			Sud)
Lettura targa	3	ROTONDA SEGHERIA - ROSA CAMUNA	Via Nazionale (Ponte ferrovia - ingresso Nord)
Lettura targa	4	ROTONDA INNNESTO SUPER STRADA	Via XXV Aprile (Ponte super strada - ingresso Nord - Est)
Fissa contesto	5	SCUOLA MEDIA 1	Via Aldo Moro (edificio scolastico)
Fissa contesto	6	SCUOLA MEDIA 2	Via Aldo Moro (edificio scolastico)
Fissa contesto	7	SCUOLA MATERNA 1	Via San Martino (parco giochi)
Fissa contesto	8	SCUOLA MATERNA 2	Via San Martino (parco giochi)
Fissa contesto	9	PARCO TEMATICO	Via Santo Stefano (prossimità parcheggio Parco Tematico)
Fissa contesto	10	PIAZZA ROMA	Incrocio con Via Vittorino Bona
Fissa contesto	11	SCUOLE ELEMENTARI 1	Via G.Marconi (edificio scolastico)
Fissa contesto	12	SCUOLE ELEMENTARI 2	Via G.Marconi (edificio scolastico)

ONO SAN PIETRO:

TIPO	N	TELECAMERA	POSIZIONE
Lettura targa	13	S.P. 86	Via Ronchi (tornante) direzione uscita dal paese
Lettura targa	14	S.P. 86	Via Ronchi (tornante) direzione entrata al paese
Fissa contesto	15	SCUOLE ELEMENTARI	Via Mossino (edificio scolastico)
Fissa contesto	16	MUNICIPIO	Piazzale Donatori di Sangue (edificio comunale)
Fissa contesto	17	CENTRALINA IDROELETTRICA	Strada del Monte (edificio centralina)
Fissa contesto	18	CAMPO SPORTIVO	Via San Carlo (edificio spogliatoi campo sportivo)

CERVENO:

TIPO	N	TELECAMERA	POSIZIONE
Lettura targa	19	S.P. 87	Via Al Ponte (ponte fiume Oglio) uscita dal paese
Lettura targa	20	S.P. 87	Via Al Ponte (ponte fiume Oglio) entrata al paese
Fissa contesto	21	PARCO GIOCHI 1	Via Sonvico (parco giochi)
Fissa contesto	22	PARCO GIOCHI 2	Via Sonvico (parco giochi)

LOSINE:

TIPO	N	TELECAMERA	POSIZIONE
Lettura targa	23	S.P. 90	Via Crist (prossimità rotonda Niardo) uscita dal paese
Lettura targa	24	S.P. 90	Via Crist (prossimità rotonda Niardo) entrata al paese
Fissa contesto	25	S.P. 90	Via Crist (prossimità rotonda Niardo)
Fissa contesto	26	MUNICIPIO	Via Prudenzini (edificio comunale)
Fissa contesto	27	CAMPO SPORTIVO	Via Teresio Olivelli piazzale campo tennis

BRAONE:

TIPO	N	TELECAMERA	POSIZIONE
Lettura targa	28	Ex S.S. 42	Via Nazionale (prossimità incrocio via Dossi) direzione nord
Lettura targa	29	PALLOBIA	Via Re (prossimità ponte via Pallobia) direzione nord
Fissa contesto	30	PALLOBIA	Via Re (piazzetta Griffi)

Fissa contesto	31	SCUOLE ELEMENTARI	Via Brenti (edificio scolastico)
Fissa contesto	32	PARCO GIOCHI	Via Brenti (edificio scolastico)
Fissa contesto	33	GISOLE 1	Via Gisole (prossimità piazzale ex Free)
Fissa contesto	34	GISOLE 2	Via Gisole (prossimità scarpellino)

L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Saranno evitate, salvo necessità, immagini ingrandite o dettagli non rilevanti.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza.

Ulteriori n. 2 telecamere sono installate sul territorio di questa Unione di Comuni per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Unione Media Valle Camonica e nei siti internet dell'Unione, del Comune di Capo di Ponte, del Comune di Ono San Pietro, del Comune di Cerveno, del Comune di Losine e del Comune di Braone (BS); copia dello stesso può essere richiesta al titolare del trattamento, rivolgendosi al Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione Media Valle Camonica.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Capo di Ponte, data 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Dott. Ing. Elena Broggi

MODELLO 1

*MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI E
VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA*

MODELLO 2

*MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI,
VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA E IN TEMPI DIFFERITI, ESEGUIRE
REGISTRAZIONI, COPIARE, CANCELLARE, ESTRAPOLARE, SPOSTARE L'ANGOLO VISUALE E
MODIFICARE LO ZOOM DELLE TELECAMERE*

MODELLO 3

*DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE PREPOSTO
ALL'ACCESSO E ALLA REGISTRAZIONI DELLE IMMAGINI*

MODELLO 4

*MODULO PER AUTORIZZAZIONE
ALL'ACCESSO AI LOCALI PER
MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE*



UNIONE dei COMUNI della MEDIA VALLE CAMONICA "Civiltà delle Pietre"
c/o Municipio di Capo di Ponte - Via Stazione, 15 – 25044 – Capo di Ponte (BS)
Ufficio Polizia Locale

Cod. Fisc. 90020920170 - P. IVA 03253150985

Tel.(0364) 426037 Fax. 426727

MODELLO 1

*MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI E
VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA*

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI
MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PREPOSTI.

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di
responsabile del trattamento dati concernente il sistema di videosorveglianza:

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere
protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di
distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione
delle immagini (*artt. 31 e ss. del relativo Codice*);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed
organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi
accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare
medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di
sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché
della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare
anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno
rispettose dei principi che seguono:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori
devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.
Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i
predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento,
devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di
effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di
propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione
delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i
soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo
differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di
cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (*art. 30 del relativo Codice*) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (*art. 29 del relativo Codice*);

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo;

Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

DISPONE

Il/la signor/a _____ nella sua qualità di _____ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza dell'Unione Media ValleCamonica nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali e visualizzare le immagini in diretta.

luogo _____, data _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI



UNIONE dei COMUNI della MEDIA VALLE CAMONICA "Civiltà delle Pietre"
c/o Municipio di Capo di Ponte - Via Stazione, 15 – 25044 – Capo di Ponte (BS)
Ufficio Polizia Locale

Cod. Fisc. 90020920170 - P. IVA 03253150985

Tel.(0364) 426037 Fax. 426727

MODELLO 2

*MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI,
VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA E IN TEMPI DIFFERITI, ESEGUIRE
REGISTRAZIONI, COPIARE, CANCELLARE, ESTRAPOLARE, SPOSTARE L'ANGOLO VISUALE E
MODIFICARE LO ZOOM DELLE TELECAMERE*

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI
MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PREPOSTI.

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di
responsabile del trattamento dati concernente il sistema di videosorveglianza:

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere
protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di
distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione
delle immagini (*artt. 31 e ss. del relativo Codice*);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed
organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi
accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare
medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di
sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché
della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare
anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno
rispettose dei principi che seguono:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli
operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento
delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche
dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente,
responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di
autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti
ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva
conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente
limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia
con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di
effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (*art. 30 del relativo Codice*) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (*art. 29 del relativo Codice*);

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo;


Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

DISPONE

Il/la signor/a _____ nella sua qualità di _____ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza dell'Unione Media ValleCamonica nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali, visualizzare le immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere.

luogo _____, data _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI



UNIONE dei COMUNI della MEDIA VALLE CAMONICA "Civiltà delle Pietre"
c/o Municipio di Capo di Ponte - Via Stazione, 15 – 25044 – Capo di Ponte (BS)
Ufficio Polizia Locale

Cod. Fisc. 90020920170 - P. IVA 03253150985

Tel.(0364) 426037 Fax. 426727

MODELLO 3

*DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE PREPOSTO
ALL'ACCESSO E ALLA REGISTRAZIONI DELLE IMMAGINI*

In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento n. _____ del _____, comunico che, con decorrenza odierna, presso la Centrale Operativa è depositata una borsa all'interno della quale in un raccoglitore a fogli trasparente è conservata una busta sigillata recante all'esterno la dicitura "Sistema di videosorveglianza"; all'interno della stessa busta è contenuta un'ulteriore busta con la dicitura "accesso immagini"; all'interno della busta è conservato un foglio con scritta la password che permette l'attivazione della procedura software di visione delle immagini.

La procedura da seguire per permettere la visione e/o l'asportazione di immagini registrate è tassativamente la seguente, sia per richieste provenienti dall'interno del nostro Comando, sia per quelle provenienti da altre Forze di Polizia:

1. inoltro di richiesta scritta (anche via fax) sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente e indirizzata allo scrivente, dalla quale deve risultare che le immagini da visionare o da asportare possono essere utili per l'accertamento di reati;
2. rilascio di apposita autorizzazione scritta, firmata dallo scrivente o dall'ufficiale che ne fa le veci, da trasmettere eventualmente in copia al richiedente e, per conoscenza, alla Centrale Operativa; l'originale deve essere consegnata al/alla Signor/a _____ che provvederà a conservarlo in caso di ispezione da parte di delegati del Garante;
3. concordare con il richiedente (se vuole, che può assistere alla visione delle immagini) e il personale abilitato della Centrale Operativa il giorno e l'ora del sopralluogo;
4. prelevare la borsa dalla Centrale Operativa;
5. aprire la/le buste necessarie per le operazioni da compiere, alla presenza di personale della Centrale Operativa tenuto a verificare i files visionati delle immagini (numero telecamere ed orario delle immagini visionate);
6. al termine delle operazioni, compilare presso la Centrale Operativa l'apposito registro degli accessi e delle consultazioni/prelievi immagini;
7. provvedere a re-imbustare nelle buste a disposizione nella tasca della stessa borsa ciò che è stato tolto dalla/e buste aperte avendo cura di controfirmare le buste sigillate sui lembi di chiusura;
8. la signoria Vostra dovrà munirsi di idonee credenziali personali di autenticazione per l'accesso al personal computer ed di avvio del sistema, che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza;



UNIONE dei COMUNI della MEDIA VALLE CAMONICA "Civiltà delle Pietre"
c/o Municipio di Capo di Ponte - Via Stazione, 15 – 25044 – Capo di Ponte (BS)
Ufficio Polizia Locale

Cod. Fisc. 90020920170 - P. IVA 03253150985

Tel.(0364) 426037 Fax. 426727

MODELLO 4

*MODULO PER AUTORIZZAZIONE
ALL'ACCESSO AI LOCALI PER
MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE*

Si autorizza la S.V. _____ nella qualità di _____ ad eseguire interventi derivanti da esigenze e/o manutenzioni dell'impianto della videosorveglianza.

La S.V. potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al solo fine di effettuare opere di manutenzione ed eventuali verifiche tecniche, esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazioni abilitati della visione delle immagini.

luogo _____, data _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
